



Città di Lucca

REGOLAMENTO COMUNALE

IN MATERIA DI IMPOSTA DI SOGGIORNO

Indice generale

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 - Presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 3 - Gettito dell'imposta.....	3
Articolo 4 - Ruolo del panel di indirizzo.....	3
Articolo 5 - Soggetto passivo e soggetto responsabile del pagamento.....	4
Articolo 6 - Misura dell'imposta.....	4
Articolo 7 – Esenzioni.....	4
Articolo 8 – Pagamento dell'Imposta.....	4
Articolo 9 - Obblighi del Responsabile del Pagamento dell'Imposta.....	5
Articolo 10 - Controllo e accertamento dell'imposta.....	5
Articolo 11 – Sanzioni	6
Articolo 12 – Interessi.....	6
Articolo 13 – Riscossione coattiva.....	6
Articolo 14 – Rimborsi.....	6
Articolo 15 – Contenzioso.....	6
Articolo 16 – Entrata in vigore.....	6

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011 n° 23 come modificato dall'art. 180 comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ,convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, il responsabile del pagamento dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta - determinata nella misura stabilita dai successivi articoli - è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale di Lucca nel periodo dal 1°gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.
2. Per strutture ricettive si intendono:
 - tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all'aperto gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità, come definite dalla Legge Regionale della Toscana 20.12.2016 n° 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).
 - Le locazioni turistiche come disciplinate dall'art.53 dell' All.1 al D.lgs 79/2011 , dall'art. 4 Legge 21 giugno 2017 n. 96 e dalla Legge Regionale citata

Articolo 3 - Gettito dell'imposta

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo n. 4 comma 1, del citato D.Lgs. n. 23/2011, il gettito dell'imposta è destinato a promuovere il sistema turistico locale mediante il finanziamento e la realizzazione di progetti di:
 - promozione turistica e commerciale, in particolare attraverso investimenti culturali;
 - controllo e contrasto dell'abusivismo e dell'evasione ed elusione fiscale connesso alle attività ricettive;
 - riqualificazione e gestione dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi
 - servizi, progetti ed attività di promozione e marketing territoriale.
2. Le priorità verso cui indirizzare il gettito dell'imposta saranno indicate, annualmente, dall'Amministrazione Comunale che a tal fine potrà sottoporle al tavolo di concertazione con le Associazioni di categoria dei settori del turismo e dell'agricoltura, all'interno dei "Panel di indirizzo" comunali previsti dalla normativa regionale istitutiva degli Osservatori Turistici di Destinazione.
3. È comunque facoltà dell'Amministrazione, al fine di una migliore gestione del tributo, proporre e/o promuovere annualmente incontri e consultazioni con le associazioni di categoria presenti sul territorio e/o con altri soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Il Consiglio Comunale riceve, entro la fine del mese di febbraio, adeguata informativa circa l'andamento dell'applicazione dell'Imposta di soggiorno riferita all'anno precedente

Articolo 4 - Ruolo del panel di indirizzo

1. Il panel di indirizzo costituito all'interno dell'Osservatorio Turistico di Destinazione ha funzioni consultive, progettuali e di controllo ai fini dell'utilizzo delle risorse economiche provenienti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno.
2. Periodicamente – e almeno una volta all'anno – si riunirà su convocazione dell'Assessore competente per monitorare l'andamento dei progetti attivati.

Articolo 5 - Soggetto passivo e soggetto responsabile del pagamento

1. Sono soggetti passivi le persone non residenti nel Comune di Lucca che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Sono soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Articolo 6 - Misura dell'imposta

1. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata in riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, come definite al precedente art. 2. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "spighe".
2. L'imposta è dovuta fino ad un massimo di tre pernottamenti consecutivi nella stessa struttura.
3. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale, mediante apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n° 267/2000. Le suddette misure rimangono in vigore fino ad una loro diversa determinazione da parte della Giunta Comunale.

Articolo 7 – Esenzioni

1. L'imposta non è dovuta per i pernottamenti da parte dei soggetti di seguito indicati:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) un autista di pullman e una guida turistica di accompagnamento di gruppi non inferiori a 25 unità;
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) coloro che soggiornano a Lucca per sottoporsi a terapie presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio cittadino, ed un accompagnatore per paziente;
 - e) i portatori di handicap non autosufficienti e gli accompagnatori associati ai portatori di handicap;
 - f) i militari e gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, nonché del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile nazionale e regionale che pernottano per esclusive esigenze di servizio;
 - g) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
 - h) studenti regolarmente iscritti a Corsi universitari, di Conservatorio, di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, Istruzione Superiore, Corsi di Formazione Professionale, in Istituti ubicati nel territorio comunale.
 - i) lavoratori occupati presso aziende/imprese che svolgano attività, anche temporanea, nel territorio comunale a condizione che il soggiorno superi i tre pernottamenti continuativi.
 - j) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - k) le persone ospitate dalle strutture ricettive a titolo gratuito su richiesta dell'Amministrazione comunale per finalità di promozione e sviluppo del territorio cittadino.
2. L'esclusione deve risultare da idonea documentazione, predisposta su supporto cartaceo o informatico dal soggetto responsabile del pagamento dell'imposta e da questi conservata ai fini della dichiarazione annuale e dei successivi controlli.

Articolo 8 – Pagamento dell'Imposta

1. Il pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggiornante è effettuato unitamente al pagamento

del corrispettivo per il soggiorno e contestualmente quietanzato dal titolare della struttura

2. Se il soggiornante rifiuta di pagare la quota corrispondente all'imposta, è fatto obbligo al medesimo di rilasciare apposita dichiarazione contenente tutte le indicazioni utili all'esercizio del diritto di rivalsa.
In caso di ulteriore rifiuto a rilasciare predetta dichiarazione, il titolare della struttura provvederà a segnalare la situazione all'Ufficio Imposta di Soggiorno per le conseguenti azioni connesse al mancato adempimento da parte del soggiornante;
3. Resta fermo in ogni caso l'obbligo per il titolare della struttura di versare l'imposta, secondo quanto disposto dall'art. 180 comma 3 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020;

Articolo 9 - Obblighi del Responsabile del Pagamento dell'Imposta

1. Il soggetto Responsabile del pagamento, come individuato al precedente art. 5 è tenuto a :
 - a) registrare le proprie strutture in concomitanza con l'inizio dell'attività, richiedendo le credenziali di accesso al portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune. Analogamente devono essere comunicate eventuali variazioni significative ai fini della gestione dell'imposta (quali subentri, cambio di gestore/dichiaranti, classificazione della struttura).
 - b) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, istituendo a tal fine appositi spazi nella struttura e sui canali utilizzati dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.
 - c) trasmettere al Comune – per ciascuna struttura gestita - la dichiarazione annuale, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
 - d) effettuare il versamento al Comune di Lucca dell'imposta di soggiorno con cadenza trimestrale, mediante le modalità consentite e nei termini previsti dalla normativa vigente, documentando la definizione dell'importo mediante la comunicazione trimestrale delle presenze;
La comunicazione trimestrale delle presenze può essere presentata mediante il portale telematico dedicato all'Imposta di soggiorno, o comunque su modello messo a disposizione e disponibile sul portale istituzionale del Comune e deve contenere
 - il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta avvenuti nel trimestre;
 - il numero e la tipologie delle esenzioni intervenute nel periodo;
 - le modalità e gli estremi del versamento effettuato dell'imposta raccolta nel trimestre;
 - eventuali ulteriori informazioni utili relative alla gestione dell'imposta nel periodo oggetto della dichiarazione.la comunicazione deve essere presentata anche in caso di assenza di pernottamenti imponibili;
 - e) predisporre e conservare la documentazione prevista all'art.7
 - f) raccogliere e gestire le dichiarazioni di cui all'art. 8

Articolo 10 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo sull'ottemperanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, sia massivi, sia puntuali, anche con criteri di verifica a campione,
2. Nell'espletamento delle funzioni di controllo possono essere acquisiti atti e documenti inerenti i contenuti della dichiarazione e/o relativi ai versamenti dell'imposta effettuati.
3. I controlli verranno effettuati utilizzando tutti gli strumenti previsti dalle normative vigenti al fine del recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al comune.
4. Il controllo può essere effettuato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni

all'Amministrazione Comunale.

Articolo 11 – Sanzioni

1. Il tardivo o parziale versamento dell'imposta è sanzionato con irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 471. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 472.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto
3. Le violazioni al presente regolamento, diverse da quelle descritte ai commi precedenti, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267, compresa tra il minimo di euro 25,00 ed il massimo di euro 500,00. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981 n° 689.

Articolo 12 – Interessi

1. Sulle somme parzialmente versate o versate tardivamente si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 9 del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 27.10.2020.
2. Interessi nella stessa misura spettano nei casi di rimborso di cui comma 2 del successivo art. 14.

Articolo 13 – Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 14 – Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 10.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero di quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 15 – Contenzioso

1. La competenza sulle controversie concernenti l'imposta di soggiorno è stabilita dalle leggi disciplinanti l'adozione dei provvedimenti sanzionatori

Articolo 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2021. Da tale data cessano di avere efficacia tutte le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31.1.2013 e successive modifiche ed integrazioni